



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del **CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE

data 29/3/2017

n° 6

2° oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **17:05** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.
All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI ALBERTO	X		
2	BERNARDIN ANDREA		X	
3	BOTTINO ANGELO	X		
4	BRUNETTI FABIOLA	X		
5	CENDACH NICOLO'	X		
6	COZZIO EMANUELE	X		
7	DONADONI PAOLO	X		
8	MARCHESINI PATRIZIA	X		
9	MARSANO CLAUDIO	X		
10	PASTINE IOLANDA		X	assente giustific.
11	PERUGGI LINDA	X		
12	PINAMONTI CARMELA	X		
13	TASSARA BEATRICE	X		
	Tot.	11	02	

	COSTA Valerio - Assessore Esterno	presente	
--	-----------------------------------	----------	--

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (11 su 13).

Partecipa il Segretario Generale Dr Marco Mordacci

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:

Nicolò Cendach - Fabiola Brunetti – Alberto Balsi

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell'ordine del giorno è entrato in aula il Consigliere Bernardin: presenti 12

^^^^^^^^^^^^

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 3 del 7/3/2017 del Servizio "Tributi" – Area di Linea 2 "Gestione e controllo risorse economico finanziarie" concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore esterno Valerio COSTA;

UDITO l'intervento del Cons. Marsano seguito dalla replica dell'Ass. Costa.....(interventi, come da resoconto integrale in atti, omessi).....

^^^^^^^^

Si dà atto che esce dall'aula il Cons. Brunetti: presenti 11

^^^^^^^^

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 11
votanti: 11
astenuiti: -
voti favorevoli: 11
voti contrari: 00

DELIBERA

la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

Approvazione aliquote IMU – Anno 2017

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 11
votanti: 11
astenuiti: --
voti favorevoli: 11
voti contrari: --

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

**AREA AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie
SERVIZIO Tributi**

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 07/03/2017

2° **OGGETTO:**

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N° del

6 del 29/3/2017

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa per una delle sue componenti (IMU) sul possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore;

Considerato che, come previsto dal comma 703 della Legge 147/2013, l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu, quindi il D. Lgs. 23/2011 e il D. L. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come convertito in Legge 214/2011, che stabilisce che l'aliquota di base è 0,76 per cento con possibilità per i comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come convertito in Legge 214/2011, che stabilisce che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- nel caso di immobili locati;

Preso atto che il comma 707 della Legge 147/2013 ha apportato modificazioni alla disciplina dell'Imu, stabilendo che l'imposta municipale propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1-A8 e A9 dove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente;
- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come previsto dal comma 708 della 147/2013;

Richiamato l'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 per cui alle condizioni previste dalla norma la base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito viene ridotta del 50%, in aggiunta all'agevolazione di cui al seguente capoverso;

Ritenuto mantenere la possibilità di concedere un'aliquota agevolata per i comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterale di secondo grado, oltre all'ulteriore agevolazione dell'abbattimento della base imponibile prevista dalla legge di cui al precedente capoverso, a patto che siano in tale unità residenti anagraficamente e che abbiano in tale unità la dimora abituale, in considerazione della gratuità con cui tali unità sono concesse a tali soggetti in rapporto alle offerte del mercato degli affitti e in considerazione dell'esodo dei giovani sammargheritesi verso altri Comuni;

Richiamato l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che stabilisce che " a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

Verificata l'esigenza di venire incontro alle difficoltà economiche delle attività economico produttive, nel limite in cui vi sia coincidenza fra proprietario e colui che sostiene il rischio di impresa;

Valutata l'opportunità di continuare a seguire una politica diretta ad agevolare ed incentivare la locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del locatario, considerata la persistente difficoltà nel reperire nel nostro Comune fra le offerte del mercato degli affitti, immobili con tale destinazione d'uso, e di applicare quindi un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locare con contratto registrato e utilizzate come abitazioni principale da parte del locatario;

Preso atto della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

Evidenziato che sarà comunque riservato allo Stato, in base alla lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 0,76 per cento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2014 con cui è stata approvato l'atto generale per il funzionamento dell'Agenzia Sociale per la Casa, e deliberato di aderire alla costituzione della stessa Agenzia, con finalità di intermediazione immobiliare fra domanda e offerta nel mercato privato della locazione;

Valutato il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta come sotto rideterminate;

Visto il Testo Unico Enti Locali, Legge 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati il D. Lgs. 23/2011 e l'art. 7 del D. Lgs. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto il D. Lgs. 504/1992 nelle parti non espressamente abrogate in quanto compatibile;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Richiamato l'art. 1 c. 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 con cui viene esteso al 2017 il blocco dell'aumento delle aliquote e dei tributi locali, come il divieto di istituire nuovi prelievi tributari;

Preso atto che il comma 702 della Legge 147/2013 lascia ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Atteso che le scadenze per i versamenti Imu previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sono rimaste invariate, pertanto i soggetti passivi effettuano il pagamento per l'anno in corso in autoliquidazione in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di versare interamente l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno;

Preso atto che, nel caso il Comune non abbia deliberato le aliquote valide per il pagamento dell'Imu dell'anno in corso entro il 16 giugno pubblicandole regolarmente sul sito del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'imposta va pagata sulla base delle aliquote dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro le date fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine;

Dato atto che con l'articolo 5 c. 11 del D. L. 244 del 30/12/2016 è stato disposto il rinvio al 31/03/2017 del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017;

Considerato che le deliberazioni relative ad aliquote e regolamenti tributari devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità e nei termini stabiliti dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge 2014/2011;

DELIBERA

di determinare per l'anno 2017, per le ragioni sopra esposte, le aliquote Imu nelle misure sotto indicate:

aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:

- 1) 0,3 per cento (tre per mille) da applicare:
 - alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;
- 2) aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
- 3) aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;
- 4) - aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10,
 - aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali C1, C2 e C3a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta.
Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all'anno
L'agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- 5) aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultranovennale;
- 6) aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per:
 - le aree fabbricabili;
 - le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti 4) e 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;
- 7) aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell'Agenzia Sociale per la Casa

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.


PARERI

Il Dirigente/~~Funzionario incaricato di P.O.~~ del AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie/P.O. Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 3 in data 07/03/2017 dell' Tributi che precede, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Alla presente sono uniti n. 3 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 5 fasciate utili.

Data 07/03/2017

Il Dirigente /~~Il Funzionario inc. di P.O.~~




Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

La proposta non assume rilevanza ai fini dell' espressione del parere di regolarità contabile.


Data 07/03/2017

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 19 APR. 2017, e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 19 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
